



COMUNE DI MASSA

ATTO DI CONSIGLIO del 29-04-2025 n. 69

OGGETTO:	PRESA D'ATTO VALIDAZIONE DELL'AGGIORNAMENTO DEL PEF 2024 E 25 DEL COMUNE DI MASSA AI FINI DELLA RIDETERMINAZIONE, PER LE ANNUALITÀ 2024-25, DELLE ENTRATE TARIFFARIE DI RIFERIMENTO IN APPLICAZIONE DEL MTR-2 ARERA. APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2025.
-----------------	---

L'anno **duemilaventicinque** il mese di **Aprile** il giorno **ventinove** alle ore **18:30** si riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione, sotto la presidenza di **INCORONATO AGOSTINO**

Partecipa il **SEGRETARIO GENERALE, MEO ANDREA**

Sono presenti gli Assessori **CELLA ANDREA ACERBO ROBERTO BASTERI MATTEO BERTONERI MONICA FERRARI MAURA GARAU GIORGIA MANGIARACINA FRANCESCO MERCANTI MARCO ROSSETTI ALICE**

All'appello risultano presenti i Signori Consiglieri

	Presente	Assente		Presente	Assente
PERSIANI FRANCESCO	X		FRUGOLI FILIPPO		X
ALBERTI STEFANO	X		GIUSTI GIOVANNI	X	
ANDREAZZINI LODOVICO	X		GUIDI MARCO	X	
BADIALI FILIPPO	X		INCORONATO AGOSTINO	X	
BALLONI PAOLO		X	LUNARDINI MARCO	X	
BATTISTINI MARCO	X		MANNINI IRENE	X	
BENNATI DANIELA	X		MERCANTI CLAUDIA	X	
BORDIGONI SERGIO	X		ORTORI SIMONE		X
CAMERA ALFREDO	X		PASCUCCI LORENZO	X	
CANTONI ELEONORA	X		RICCI ROMOLO ENZO	X	
CARIOLI GABRIELE		X	RONCHIERI GIOVANBATTISTA	X	
CARMASSI DANIELE	X		SANTI GIOVANNA	X	
CASOTTI ALESSIA		X	TARABELLA ALBERTO	X	

DELEANU ROBERT	X		TARANTINO DANIELE		X
DELL'ERTOLE DINA	X		TENERANI BRUNO	X	
DELLA PINA VALERIA	X		ZACCAGNA IVO	X	
EVANGELISTI MASSIMO	X				

PRESENTI	N. 27
ASSENTI	N. 6

Vengono nominati
scrutatori i Signori
Consiglieri:

**CARMASSI DANIELE - DELEANU ROBERT - PASCUCCI
LORENZO**

Durante il punto 1 “Comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale” entrano i Cons. ORTORI
SIMONE BALLONI PAOLO TARANTINO DANIELE

Durante il punto 2 “Comunicazioni del Sindaco” esce il Cons. ALBERTI STEFANO. Al termine della
discussione del medesimo punto lasciano l’aula i Cons. RICCI ROMOLO ENZO SANTI GIOVANNA
TARANTINO DANIELE DELL’ERTOLE DINA ZACCAGNA IVO

Al punto 3 “Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2024. Approvazione” esce la Cons.
BENNATI DANIELA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI) che continua ad essere regolata dai commi 641 e seguenti della L.147/13;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 363 del 03/08/2021 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il “ *metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2*”;
- la deliberazione ARERA n. 389 del 03/08/2023 ha approvato l'aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario rifiuti (MTR2);
- la determinazione ARERA n. 1/2023 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per gli anni 2024-2025;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTI

- la Deliberazione dell'ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale “ *a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard*”;
- il D.Lgs. n. 116/2020 , in vigore dal 2021, che ha modificato il D.Lgs n. 152/2006 (Codice dell'Ambiente) recependo le direttive europee sui rifiuti UE 2018/851 e sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio 2018/852, impattando anche sulla gestione del Tributo TARI nei seguenti punti:
- divieto di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani, a seguito della modifica dettata all'art. 183,

comma 1, lett. b-ter, che li qualifica come “rifiuti urbani”;

- fuoriuscita dal perimetro dell’assoggettamento alla tassa rifiuti con l’introduzione all’art. 198, comma 2-bis della possibilità per “le utenze non domestiche di poter conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi...”;

- in relazione alle “Attività industriali”, l’Allegato L-quinquies al D. Lgs. n. 116 del 2020 contiene l’elenco delle attività che producono rifiuti urbani nel quale non sono ricomprese le “Attività industriali con capannoni di produzione”....determinando di fatto una esclusione dalla tassazione di tutte le superfici produttive e una diversa classificazione dei locali ad uso ufficio, servizi, mense e magazzini non collegati al ciclo produttivo con una categoria simile (es. uffici e/o depositi senza vendita);

- dal 2021 il canone unico patrimoniale delle aree destinate ai mercati, ex comma 837 dell’art. 1 della Legge n. 160/2019, sostituisce una serie di precedenti prelievi tra cui, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, quello sui rifiuti disciplinato all’art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevedeva l’applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

- la Deliberazione 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF “Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” ed il suo Allegato A – “Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2” con cui ARERA ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025 e previsto i criteri per la predisposizione dei Piani finanziari del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, con particolare riguardo all’art. 8 che prevede l’aggiornamento del PEF 2024-25 ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024-25, delle entrate tariffarie di riferimento;

- la Determinazione n. 1/DRIF/2022 nella quale sono riportate le modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità medesima, fornendo, altresì, chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

- la Deliberazione del 26 ottobre 2021 459/2021/R/RIF di “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d’uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)” con cui ARERA ha descritto i valori monetari e finanziari, in continuità con quanto già disposto dal MTR, da utilizzarsi per la quantificazione dei costi riconosciuti di cui all’Articolo 7 del MTR-2;

- la Deliberazione 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF avente ad oggetto “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” di seguito denominato TQRIF;

- la Deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;

- la Deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;

- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

- la Determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina

tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

RICHIAMATA la Determinazione n.58/2022 del Direttore Generale di A.T.O. Toscana Costa del 16/05/2022, registrata al Registro Generale delle Determinine al n. 077/2022, con la quale è stato validato il Piano Economico Finanziario del Comune di Massa per il quadriennio 2022-25 in applicazione del metodo MTR – 2 ARERA;

RILEVATA la necessità, ai sensi della Delibera ARERA 389/2023/R/RIF, di procedere alla revisione per il biennio 2024-2025 del suddetto Piano Economico Finanziario;

VISTO l'art. 1, comma 2, della Deliberazione ARERA 389/2023/R/RIF che stabilisce, tra l'altro, che con riguardo alla rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per le annualità 2024 e 2025, il gestore aggiorna il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente territorialmente competente, che, in esito alla procedura di validazione di cui al comma 7.4 della deliberazione 363/2021/R/RIF compiuta sulla base delle informazioni e degli atti enucleati al comma 7.3 del medesimo provvedimento, assume le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmette all'Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2 e 8.3 della citata deliberazione 363/2021/R/RIF;

PRESO ATTO che il Comune di Massa, con atto di Giunta Comunale n.528 del 23.12.2024 ha approvato lo schema del contratto transitorio per lo svolgimento in deroga del Servizio di gestione integrata dei RU sul territorio del Comune di Massa da parte dell'Azienda ASMIU nel periodo 01/01/2025 – 31/12/2025 e con atto n.529 del 23.12.2024 ha approvato l'addendum contrattuale per la prosecuzione in deroga della gestione da parte di CERMEC S.P.A. del sistema impiantistico sito nel Comune di Massa in loc. Gotara fino al 31/12/2025;

DATO ATTO che il Gestore A.S.M.I.U., che opera a livello del Comune di Massa, ha trasmesso, a mezzo PEC, all'A.T.O. “Toscana Costa” la seguente documentazione:

- il PEF, sottoscritto del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi in applicazione dell'MTR-2 per il periodo 2024-2025;
- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, redatta secondo lo schema approvato con determinazione n. 1/DTAC/2023;
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo approvato con determinazione n. 1/DTAC/2023;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati;

RISCONTRATO, altresì, che il Comune di Massa ha trasmesso, a mezzo PEC, all'A.T.O. “Toscana Costa” la seguente documentazione:

- il PEF, sottoscritto del legale rappresentante, contenente la quantificazione dei propri costi in applicazione dell'MTR-2 per il periodo 2024-2025;
- una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, redatta secondo lo schema approvato con determinazione n. 1/DTAC/2023;
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo approvato con determinazione n. 1/DTAC/2023;
- l'indicazione delle entrate da sottrarre al PEF ai sensi dell'art. 1, comma 4, della determinazione n. 02/DRIF/2021;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati;

PRESO ATTO dell'esito positivo della procedura di validazione dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario del Comune di Massa ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e

2025, delle entrate tariffarie di riferimento in applicazione del MTR-2 ARERA, posta in essere dall'A.T.O. "Toscana Costa", certificato con la **Determina n. 86/Direttore Generale del 23/04/2024, registrata al Registro Generale delle Determinine al n. 97/2024**, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del PEF, allegato al presente atto e parte integrante dello stesso (Allegato 1);

CONSIDERATO che il totale delle entrate tariffarie, approvate con Determina n. 86/Direttore Generale del 23/04/2024, registrata al Registro Generale delle Determinine al n. 97/2024 sopra richiamata, necessarie a coprire la spesa per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, risultano:

- per l'anno 2024 ad euro 18.728.130;
- per l'anno 2025 ad euro 18.891.561;

RICHIAMATA la Deliberazione Cons. Com. n.57 del 29.04.2024 con cui si prendeva atto della validazione, da parte di ATO Costa, dell'aggiornamento del PEF 2024 e 25 del Comune di Massa ai fini della rideterminazione, per le suddette annualità, delle entrate tariffarie di riferimento in applicazione del MTR-2 ARERA e, conseguentemente, si procedeva ad approvare le tariffe per l'anno 2024;

Rilevato altresì che ai sensi dell'art. 28, comma 4, Allegato A della deliberazione n. 363/2021/R/RIF i valori del PEF vengono aggiornati *con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo*;

Dato atto che non sono pervenute richieste di adeguamento dei valori validati dal PEF 2024-2025 per l'anno 2025;

DOVENDOSI, pertanto, procedere all'elaborazione delle Tariffe TARI, anno 2025, idonee a raggiungere la suddetta entrata sulla base del numero di utenze domestiche e non domestiche presenti sul territorio comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con Deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, n.4 del 08.03.2023;

VISTO, in particolare, l'art. 10 del citato Regolamento comunale, il quale stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

CONSIDERATO l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

DATO ATTO che la legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*”, all’art. 3 del suddetto D.L., ha introdotto il comma 5-quinquies che prevede che: «*A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.*» ;

VISTO l’art. 43 comma 11 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.*”, con il quale sono aggiunti, in fine dell’articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 i seguenti periodi: «*Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.*».

RICHIAMATO l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario biennio 2024-2025 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti, allegato alla presente deliberazione, come sopra validato (Allegato 1), il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

PRESO ATTO che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui agli artt. 25 e 26 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell’Ente come previsto dall’art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Preso atto, altresì, che, in merito all’art. 25 del Regolamento relativo al c.d. bonus sociale, è intervenuto, sulla base di quanto previsto dall’art. 57 bis del D.L. 124/2019, il DPCM 21 gennaio 2025 n.24 e la successiva Deliberazione ARERA 1 aprile 2025 n.133/2025/R/rif (le cui disposizioni sono state confermate dalla Deliberazione 176/2025/R/Rif del 15 aprile 2025) che ha istituito una nuova componente perequativa UR-3 pari a € 6 per ogni utenza per coprire i costi derivanti dalla copertura del 25% degli avvisi di pagamento emessi nei confronti di coloro che hanno un ISEE non superiore a € 9.530, elevato a € 20.000 limitatamente ai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico;

Considerato che l’introduzione della suddetta componente perequativa UR-3 non ha rilevanza sull’incidenza del PEF validato e, di conseguenza, sulla determinazione delle tariffe trattandosi di un elemento la cui quantificazione economica va meramente aggiunto ad ogni utenza;

RILEVATO che i provvedimenti relativi alle agevolazioni di cui al precedente periodo saranno inviati all’A.T.O. Toscana Costa per quanto di competenza;

VISTA la Relazione sulla determinazione delle Tariffe TARI anno 2025, allegata al presente atto e parte sostanziale dello stesso (Allegato 2) nella quale vengono applicati, in base al D.P.R. 158/1999, i criteri presuntivi per determinare la quota fissa e la quota variabile della tariffa delle utenze domestiche e non domestiche;

PRESO ATTO che la definizione della tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto in materia di atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, quali atti amministrativi a contenuto generale, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n.

4117; n. 5849; Consiglio di Stato n. 01060/2014; in particolare T.A.R. Piemonte, 12 luglio 2006 n. 3825, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, ha evidenziato che non è previsto un obbligo specifico di motivazione, essendo «applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore e non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»; T.A.R. Latina, Sentenza n. 486/2016, ha chiarito che non necessita motivare le tariffe della TARI se si applicano i coefficienti previsti dal metodo normalizzato, come previsto dall'art. 6 del DPR n. 158/1999, riconoscendo l'insindacabilità in sede giudiziaria in materia di atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni quali atti amministrativi a contenuto generale evidenziandone l'insindacabilità in sede giudiziaria);

RILEVATO che il suddetto sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, in quanto spesso risulta difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO, quindi, opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. n. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore riportato nelle tabelle 2, 3a e 4a del citato D.P.R. n. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. n. 158/1999, riportate all'interno del Piano finanziario;

PRESO ATTO della ripartizione dei costi fissi e variabili di cui al PEF riportato nell'Allegato 1, dei coefficienti Ka, per la determinazione della quota fissa delle utenze domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e dei coefficienti Kb, Kc e Kd per il calcolo della parte variabile delle utenze domestiche e della parte fissa e variabile delle utenze non domestiche, fissati sulla base dei criteri indicati nell'Allegato 2 della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'Allegato 2 della presente deliberazione, parte integrante della stessa;

DOVENDOSI procedere alla determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2025 (Allegato 2) da applicare alle utenze domestiche e non domestiche, come di seguito riepilogate:

Tariffe utenze domestiche

Categoria	QUOTA FISSA Euro / m ²	QUOTA VARIABILE Euro
Famiglie di 1 componente	1,0681	109,28
Famiglie di 2 componenti	1,1674	245,87
Famiglie di 3 componenti	1,2668	273,19

Famiglie di 4 componenti	1,3661	300,51
Famiglie di 5 componenti	1,4531	396,13
Famiglie di 6 o più componenti	1,5276	464,43

Tariffe utenze non domestiche

	Categoria	Quota Fissa	Quota Variabile
		Euro/m ²	Euro/m ²
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,9294	1,7085
2	Cinematografi e teatri	0,7008	1,2852
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,7923	1,4515
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,2341	2,2529
5	Stabilimenti balneari	1,0208	1,8688
6	Esposizioni, autosaloni	0,8532	1,5483
7	Alberghi con ristorante	2,4225	4,2426
8	Alberghi senza ristorante	1,8131	3,2236
9	Case di cura e riposo	1,7978	3,2901
10	Ospedali	2,5901	4,7386
11	Uffici, agenzie	2,2397	4,0975
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	1,3103	2,3859
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferreteria e altri beni durevoli	1,8588	3,4050
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,1939	3,9947
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,3103	2,3889
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,4225	4,4241
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,7064	3,1207
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,5083	2,7518
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,9197	3,5018
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,3560	2,4797
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,3407	2,4494
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,5971	12,0354
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,5971	12,0354
24	Bar, caffè, pasticceria	6,5971	12,0354
25	Supermercato: pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,5652	6,5167
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,5652	6,5016
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,4447	11,7633
28	Ipermercati di generi misti	3,0167	5,5036
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,3020	9,6767
30	Discoteche, night club	2,7881	5,0894

VISTO lo Statuto del Comune di Massa;

VISTA la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- la Legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", all'art. 3 del suddetto DL, ha introdotto il comma 5-quinquies che prevede che: "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.*";
- il Comune di Massa ha approvato il Bilancio di previsione 2025-27 con Deliberazione Cons. Com. n. 193 del 23.12.2024;
- l'art. 1, comma 683, della L.147/2013 prevede che sia il Consiglio comunale l'organo competente ad approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra Autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia"
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360*";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "*Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime*";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla

Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Massa Carrara sull'importo del tributo, nella misura del 5% giusta Delibera della Giunta Provinciale di Massa-Carrara n. 46 del 21/03/2013;

- la Deliberazione di ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate come segue:

- €0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;

- €1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

- La Deliberazione ARERA n.133/2025/R/Rif del 1/04/2025, confermata nel suo contenuto dalla Deliberazione 176/2025/R/Rif del 15 aprile 2025, come sopra già riportato, ha istituito una terza componente perequativa denominata UR-3 per la copertura del c.d. bonus sociale rifiuti di cui all'art. 57 bis del D.L. 124/2019 e del DPCM 21 gennaio 2025 n.24 quantificandola in € 6 a utenza;

VISTO l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

VISTO il parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente Bilancio espresso in data 29/4/2025;

UDITI la Cons. CANTONI in qualità di Presidente della Commissione Consiliare Bilancio, l'Assessore al Bilancio MERCANTI relatore del presente atto e le dichiarazioni di voto dei Cons. PASCUCCI e ORTORI;

VISTO il risultato della votazione -effettuata con strumentazione informatica- sulla proposta di deliberazione, e preso atto dell'esito proclamato dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente designati di seguito riportato:

Consiglieri presenti n. 23 assenti ALBERTI BENNATI CARIOLI CASOTTI DELL'ERTOLE FRUGOLI RICCI SANTI TARANTINO ZACCAGNA

Voti favorevoli n. 23

Voti contrari n. –

Astenuti n. --

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di prendere atto della validazione, da parte dell'Ente di governo territorialmente competente A.T.O. "Toscana Costa", del Piano Economico Finanziario del Comune di Massa ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 25, delle entrate tariffarie di riferimento in applicazione del MTR-2 ARERA, allegato al presente atto (Allegato 1) e parte integrante dello stesso, avvenuta con Determinazione n. 86/ Direttore Generale del 23/04/2024, registrata al Registro Generale delle Determine al n. 097/2024;

3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 sulla base della Relazione allegata al presente atto (Allegato 2) e parte integrante dello stesso, di cui si riepilogano i valori finali:

Tariffe utenze domestiche

Categoria	QUOTA FISSA Euro / m ²	QUOTA VARIABILE Euro
Famiglie di 1 componente	1,0681	109,28
Famiglie di 2 componenti	1,1674	245,87
Famiglie di 3 componenti	1,2668	273,19
Famiglie di 4 componenti	1,3661	300,51
Famiglie di 5 componenti	1,4531	396,13
Famiglie di 6 o più componenti	1,5276	464,43

Tariffe utenze non domestiche

	Categoria	Quota Fissa	Quota Variabile
		Euro/m ²	Euro/m ²
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,9294	1,7085
2	Cinematografi e teatri	0,7008	1,2852
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,7923	1,4515
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1,2341	2,2529
5	Stabilimenti balneari	1,0208	1,8688
6	Esposizioni, autosaloni	0,8532	1,5483
7	Alberghi con ristorante	2,4225	4,2426
8	Alberghi senza ristorante	1,8131	3,2236
9	Case di cura e riposo	1,7978	3,2901
10	Ospedali	2,5901	4,7386
11	Uffici, agenzie	2,2397	4,0975
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali	1,3103	2,3859
13	Negozi, abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ricreamenti e altri beni durevoli	1,8588	3,4050
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,1939	3,9947
15	Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelle ombrelli, antiquariato	1,3103	2,3889
16	Banchi di mercato beni durevoli	2,4225	4,4241
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,7064	3,1207
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,5083	2,7518
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,9197	3,5018
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,3560	2,4797
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,3407	2,4494
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6,5971	12,0354
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,5971	12,0354
24	Bar, caffè, pasticceria	6,5971	12,0354
25	Supermercato, pane, pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,5652	6,5167
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3,5652	6,5016
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,4447	11,7633
28	Ipermercati di generi misti	3,0167	5,5036
29	Banchi di mercato generi alimentari	5,3020	9,6767
30	Discoteche, night club	2,7881	5,0894

4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto 3 è assicurata, in via previsionale, la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario per l'anno 2025;

5) di dare atto che l'entrata stimata della Tassa sui rifiuti per l'anno 2025, al netto delle riduzioni concesse da Regolamento di Disciplina della Tassa sui Rifiuti e delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, è pari ad euro **18.891.561**

da iscrivere nel Bilancio di Previsione 2025/2027 al capitolo 122520/0 denominato TA.RI – Tassa Rifiuti;

6) di dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali, di cui all'art. 19 D. Lgs. n. 504/1992, come deliberato dall'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara nella misura pari al 5 %;

7) di dare atto che, a seguito della Deliberazione di ARERA n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani" a partire dall'anno 2024 sono applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate come segue:

- €.0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- €.1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;

8) di dare atto che, a seguito della Deliberazione ARERA n.133/2025/R/Rif del 01.04.2025, "Avvio del procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico disagiate, in attuazione dell'art. 57 bis del D.L. 124/2019 e del DPCM 21 gennaio 2025, n.24", confermata dalla Deliberazione 176/2025/R/Rif del 15 aprile 2025 "Conferma delle disposizioni urgenti in materia di perequazione nel settore dei rifiuti urbani", ad ogni utenza viene aggiunta la cifra di € 6 quale componente perequativa UR-3 per la copertura dei costi derivanti dall'applicazione del bonus sociale;

9) di dare atto che la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui agli artt. 25, coordinato con quanto disposto dalla Delibera ARERA 133/2025/R/Rif, e 26 del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'Ente;

10) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2025;

11) di trasmettere il presente provvedimento all'ATO Toscana Costa per i provvedimenti di competenza;

12) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto ad inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2024 nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale.

Inoltre,

Considerata la necessità di predisporre ed inviare tempestivamente gli avvisi di pagamento per l'anno 2024, il presente atto deliberativo è dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, con separata votazione come di seguito riportata:

Consiglieri presenti n. 23 assenti ALBERTI BENNATI CARIOLI CASOTTI DELL'ERTOLE
FRUGOLI RICCI SANTI TARANTINO ZACCAGNA

Voti favorevoli n. 23

Voti contrari n. –

Astenuti n. --

Per il contenuto integrale degli interventi si rimanda alla registrazione audio-video della seduta effettuata tramite piattaforma ConsigliCloud e disponibile in libero accesso sul sito istituzionale <https://>

massa.consiglicloud.it/meetings/MTI5cmlJK2YybjA9#

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
INCORONATO AGOSTINO

IL SEGRETARIO GENERALE
MEO ANDREA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di
Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD
